

---

## FUNZIONAMENTO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA STUDIO LEGALE ASSOCIATO IN ASSOCIAZIONE CON CLIFFORD CHANCE – SEDI DI MILANO E ROMA

---

### Whistleblowing

Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance (lo "**Studio**") ha stabilito un sistema di segnalazione interna conforme dal Decreto Legislativo 24/2003 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*), che regola la protezione delle persone che segnalano violazioni o irregolarità di enti pubblici e privati, favorendo l'emersione di fattispecie di illecito (di seguito, il "**Decreto WB**").

Ai sensi del Decreto WB la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione dell'informatore (c.d. *whistleblower*) in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del "**Canale di Segnalazione Interna**" allo Studio.

La presente *policy* definisce gli elementi essenziali della procedura per (i) la gestione delle segnalazioni dei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dello Studio e che possono costituire violazioni soggette al Decreto WB da parte delle persone coinvolte, (ii) tutelare la riservatezza dei segnalanti (c.d. *whistleblowers*) e (iii) garantire questi ultimi da possibili comportamenti ritorsivi o discriminatori.

### Ambito di applicazione soggettivo – (*chi può fare la segnalazione?*)

La *policy* è applicabile ai lavoratori, collaboratori e *partners* dello Studio, ed altre categorie di soggetti indicati nell'articolo 3, commi 3 e 4 del Decreto WB, *ivi* inclusi i dipendenti, lavoratori autonomi, fornitori, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti e stagisti, gli azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione e controllo dello Studio e coloro che abbiano mantenuto o stiano per iniziare un rapporto di lavoro o professionale con lo Studio, che segnalano comportamenti, atti od omissioni che possono costituire violazioni soggette al Decreto WB di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

### Oggetto della segnalazione – (*che cosa si può segnalare?*)

**Oggetto di segnalazione** possono essere: (1) le condotte illecite ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dalla stessa; (2) illeciti soggetti all'applicazione degli atti della UE (o nazionali attuativi di tali atti) relativi, tra gli altri, ai servizi, prodotti e mercati finanziari; alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; alla tutela dell'ambiente; alla protezione dei consumatori; alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali; (3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE; (4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno della UE, comprese le violazioni in materia di

concorrenza e aiuti di Stato e in materia di imposta sulle società.

Oggetto della segnalazione sono le **informazioni**, compresi i **fondati sospetti, riguardanti le violazioni commesse o che**, sulla base di elementi concreti, **potrebbero essere commesse** nello Studio, nonché gli elementi riguardanti le condotte volte a occultare tali violazioni.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile **circostanziata** e risultino chiare:

- le circostanze di **tempo** e di **luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del **fatto**;
- le generalità o altri elementi che consentano di **identificare il soggetto** cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

### Esclusioni - (che cosa non può essere segnalato?)

Le segnalazioni non possono avere ad oggetto contestazioni o richieste legate a un interesse personale del segnalante e relative ai rapporti individuali di lavoro (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi), per i quali è competente il dipartimento Risorse Umane (HR - *Human Resources*). Qualora ricevute attraverso il Canale di Segnalazione Interna, tali richieste, in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dello Studio, saranno indirizzate al dipartimento Risorse Umane in conformità ai regolamenti (*policies*) dello Studio.

### Segnalazioni anonime – (l'identità del segnalante può essere omessa?)

La segnalazione che non permetta di identificare il segnalante sarà considerata anonima. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, ricevute attraverso il Canale di Segnalazione Interna saranno considerate segnalazioni ordinarie in conformità ai regolamenti (*policies*) dello Studio. Il segnalante anonimo che sia stato successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, potrà beneficiare delle stesse tutele a favore dei *whistleblowers* previste dal Decreto WB per le ritorsioni subite.

### Come inviare una segnalazione interna

Il Canale di Segnalazione Interna offre le seguenti modalità per segnalare comportamenti, atti od omissioni che possono costituire violazioni ai sensi del Decreto WB da parte delle persone coinvolte:

- **Per iscritto**, utilizzando il nostro **modulo**, da inviarsi in busta chiusa con dicitura "*riservata e confidenziale*" a mezzo servizio postale, ovvero consegnando di persona tale busta sigillata, al seguente indirizzo:

**Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance**

**Canale di Segnalazione Interna**

Via Broletto 16

20121 Milano

Italia

*All'attenzione del Compliance Officer*

[MODULO – CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA](#)

- **Oralmente**, chiamando il numero **+39 02 80634 559** al fine di lasciare la relativa segnalazione al gestore del canale di segnalazione o al servizio di messaggistica vocale dello Studio; ovvero
- **Di persona**, fissando un incontro in presenza, su richiesta formale dell'informatore, utilizzando uno dei mezzi di comunicazione sopra indicati. L'incontro in presenza si terrà entro un termine ragionevole non inferiore a 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Le segnalazioni dovrebbero essere effettuate il prima possibile, fornendo il maggior numero possibile di prove e mantenendo la riservatezza in modo da non ostacolare eventuali indagini successive.

**Gestione della segnalazione interna**

Il gestore del Canale di Segnalazione Interna (il "**Gestore**") dello Studio è il *Compliance Officer*, il quale provvederà a svolgere le seguenti attività per conto dello Studio:

**(i) Avviso di ricevimento**

Il Gestore confermerà ricevuta della segnalazione interna alla persona segnalante entro 7 (sette) giorni di calendario dal suo ricevimento.

**(ii) Ammissibilità della segnalazione interna**

Il Gestore verificherà se la segnalazione rientri tra i casi stabiliti dal Decreto WB. In caso di inammissibilità, il Gestore comunicherà l'esito della valutazione alla persona segnalante, provvedendo all'archiviazione.

**(iii) Valutazione della segnalazione interna e relativo seguito**

Il Gestore dello Studio potrà, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, chiedere alla persona segnalante di integrare la segnalazione interna attraverso le modalità sopra indicate (servizio postale, conversazione o messaggio telefonici, o di persona, ove il segnalante lo richieda). Il Gestore darà quindi diligente seguito alle segnalazioni ricevute mediante il Canale di Segnalazione Interna, attivandosi per valutare la sussistenza dei fatti

segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate. Ove necessario, potrà anche acquisire atti e documenti da altri uffici e avvalersi del loro supporto, potrà coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta, nonché del contenuto della segnalazione interna e della relativa documentazione.

(iv) **Riscontro**

Il Gestore dello Studio fornisce riscontro alla segnalazione interna comunicando alla persona segnalante **entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento** (o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione interna) informazioni relative al seguito che viene dato, o che si intende dare, alla segnalazione. Lo Studio potrà quindi comunicare l'archiviazione della segnalazione interna, oppure l'avvio di (o proposta di avviare) un'inchiesta interna e le relative risultanze, i provvedimenti adottati o da adottare per affrontare la questione sollevata, o il rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini.

#### Priorità di utilizzo del Canale di Segnalazione Interna

**La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del soggetto segnalante. In via prioritaria è favorito l'utilizzo del Canale di Segnalazione Interna dello Studio** e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'articolo 6 (*Condizioni per l'effettuazione della Segnalazione Esterna*) del Decreto WB, sarà possibile effettuare una segnalazione esterna utilizzando il canale di segnalazione esterna gestito da ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione). Lo Studio in ogni caso trasmette immediatamente alle autorità competenti le informazioni ricevute i cui fatti possono costituire reato, fermo restando che il segnalante potrà denunciare i reati all'autorità giudiziaria e, **ove tale persona sia poi discriminata per via della denuncia, la stessa potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto WB per le ritorsioni subite**. Nel caso in cui i fatti ledano gli interessi finanziari dell'Unione Europea, la questione sarà deferita alla competente autorità giudiziaria europea. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Decreto WB disponibile sul seguente *link*:

[DECRETO LEGISLATIVO 24/2003 \(Attuazione della direttiva \(UE\) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali\)](#)

#### Segnalazione Esterna all'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione ("ANAC") è l'autorità preposta in Italia alla ricezione e gestione delle "**Segnalazioni Esterne**" da parte degli informatori. La persona segnalante può ricorrere ad una Segnalazione Esterna mediante il canale esterno fornito da ANAC solo se ricorre

una delle seguenti condizioni al momento della presentazione:

- Canale assente se il Canale di Segnalazione Interna obbligatorio non è attivo; o
- Canale non conforme se il Canale di Segnalazione Interna è attivo, ma non è conforme a quanto previsto dal Decreto WB in merito ai soggetti e modalità di presentazione delle segnalazioni; o
- Assenza di riscontro la persona ha già fatto la segnalazione interna ma questa non ha avuto seguito; o
- Rischio di ritorsioni la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare un rischio di ritorsione; o
- Urgenza la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante potrà rivolgersi ad ANAC, tra l'altro, anche per notificare eventuali atti ritorsivi conseguenti ad una segnalazione. Qualora ricorrano una o più delle condizioni sopra indicate, la persona interessata potrà effettuare le Segnalazioni Esterne all'ANAC secondo le modalità previste dal sito istituzionale dell'ente, consultabile sul seguente *link*:

[SITO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE \("ANAC"\)](#)

Si informa infine che la divulgazione pubblica è ammessa solo ed esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto WB e che resta fermo, in ogni caso, il diritto di denuncia alle autorità competenti e, qualora il segnalante sia poi discriminato per via della denuncia, potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto WB per le ritorsioni subite.

#### Riservatezza e *privacy*

Lo Studio mantiene la riservatezza della segnalazione ricevuta mediante il Canale di Segnalazione Interna, dell'informatore (*whistleblower*), della persona coinvolta e dei fatti, dati e documenti della procedura di segnalazione. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non potranno essere rivelate dallo Studio senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare tali dati personali ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4 del

Regolamento (UE) 2016/679 e art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. n. 196/2003.

In nessun caso l'identità dell'informatore sarà comunicata alla persona indicata nella segnalazione interna. Inoltre, la persona coinvolta non avrà pieno accesso al fascicolo. Di conseguenza, il contenuto della comunicazione e qualsiasi informazione che possa rivelare l'identità della persona segnalante saranno mantenuti segreti. Chiunque sia coinvolto nella gestione e nell'elaborazione delle segnalazioni, in una qualsiasi delle sue fasi, deve mantenere il segreto sulle informazioni di cui viene a conoscenza in occasione di tale esercizio.

## Protezione contro le Ritorsioni

In conformità al Decreto WB lo Studio garantisce e protegge la persona segnalante in buona fede da qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione, e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (di seguito, la "**Ritorsione**"). Oltre alla persona segnalante, i soggetti tutelati dalle Ritorsioni poste in essere in ragione della segnalazione comprendono:

- (i) il **facilitatore** (ossia la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza viene mantenuta riservata);
- (ii) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno **stabile legame affettivo o parentela entro il quarto grado**;
- (iii) i **colleghi di lavoro** della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- (iv) gli **enti di proprietà della persona segnalante** o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

## Imparzialità

Lo Studio ha affidato la gestione del Canale di Segnalazione Interna a soggetti e/o uffici autonomi, imparziali e indipendenti, in grado di assicurare che non vi sia alcun conflitto di interessi effettivo o potenziale nel trattamento delle segnalazioni e comunicazioni, al fine di garantire che esse siano gestite con la massima imparzialità e obiettività.

## Trattamento dei dati personali

In conformità alle disposizioni del Decreto WB, della normativa europea (Regolamento UE 2016/679, "**GDPR**") e italiana (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il "**Codice Privacy**") in materia di protezione dei dati personali, con la presente ti informiamo ai sensi dell'art. 13 GDPR e ad ogni effetto di legge, di quanto segue:

**Tipologia di dati trattati:** il trattamento potrà riguardare, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, le seguenti tipologie di dati personali (i

"**Dati Personali**"): (i) dati personali comuni (anagrafici, identificativi, di contatto); (ii) particolari categorie di dati personali; e (iii) dati personali relativi a condanne penali e reati.

**Titolare del Trattamento:** Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance, con sede in Via Broletto 16, 20121 Milano, Italia, Telefono: +3902806341; Fax: +390280634200; sito *web*: [www.cliffordchance.com](http://www.cliffordchance.com), è titolare del trattamento dei Dati Personali della persona segnalante, della persona coinvolta e di qualsiasi altra persona menzionata in una segnalazione relativa a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dello Studio e che possono costituire violazioni soggette al Decreto WB (ivi inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) da parte delle persone coinvolte. Inoltre, a seconda della natura della comunicazione, i Dati Personali potranno essere trasferiti a **Clifford Chance LLP**, che agirà in qualità di **autonomo titolare del trattamento**.

**Finalità:** la finalità del trattamento dei Dati Personali è quella di gestire ed elaborare le segnalazioni interne previste dal Decreto WB in tutte le loro fasi. In particolare, per svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le eventuali azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

**Base giuridica:** il trattamento si fonda su un obbligo legale derivante dal Decreto WB. Inoltre, lo Studio può trattare categorie particolari di dati per motivi di interesse pubblico, fermo restando il principio di proporzionalità del trattamento. Con riferimento ai report riguardanti rapporti individuali di lavoro, si prega di fare riferimento all'avviso informativo disponibile sul seguente *link*: [https://www.cliffordchance.com/Legal\\_statements/privacy\\_statement.html](https://www.cliffordchance.com/Legal_statements/privacy_statement.html)

**Riservatezza e soggetti autorizzati al trattamento:** Il trattamento dei Dati Personali avverrà nel rispetto dei principi di proporzionalità e correttezza e, comunque, sarà svolto con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Ai sensi dell'art. 16, c. 1 della già citata direttiva (UE) 2019/1937, l'identità della persona segnalante non deve essere divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non sia il soggetto autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Altrettanto vale per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante. In deroga a quanto sopra (ai sensi dell'art. 16, c. 2), la divulgazione dell'identità della persona segnalante o di informazioni che possano ricondurre allo stesso è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto nel contesto di indagini dell'Autorità competente o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta. Le persone segnalanti sono informate prima della divulgazione della loro identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari. Quando informa le persone segnalanti, l'autorità competente invia loro una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.

Pertanto, l'accesso ai Dati Personali è limitato esclusivamente al Gestore del Canale di Segnalazione Interna indicato dallo Studio, al responsabile del sistema di segnalazione, al responsabile del dipartimento delle Risorse Umane, al responsabile dei servizi legali interni o a chi ne fa le veci, ai responsabili del trattamento nominati per la gestione del sistema, nonché altre persone che abbiano necessità di conoscerli per le finalità sopra descritte, nei termini previsti dal Decreto WB e dalla legge. L'identità della persona coinvolta può essere comunicata all'autorità

giudiziaria, alla Procura della Repubblica o all'autorità amministrativa competente solo nell'ambito di un'indagine amministrativa, contabile, civile, penale, disciplinare o sanzionatoria e, in particolare, all'ANAC (*Autorità Nazionale Anti Corruzione*).

**Modalità del trattamento:** i Dati Personali sono trattati con strumenti informatici, anche qualora il report di segnalazione sia effettuato su copia cartacea od oralmente, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Titolare attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. Il Titolare impiega idonee misure di sicurezza (crittografia), organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

**Conservazione:** i Dati Personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione ai sensi del Decreto WB non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

**I Dati Personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli obiettivi della procedura e, in ogni caso, per un periodo non eccedente 5 (cinque) anni**, fatti salvi gli eventuali procedimenti avviati dagli enti destinatari della segnalazione (Autorità Giudiziaria e ANAC).

**Diritti:** gli artt. 15 e ss. del GDPR attribuiscono all'interessato, *inter alia*, i seguenti diritti:

- (a) richiedere l'accesso ai Dati Personali per chiederne una copia;
- (b) richiedere la rettifica dei Dati Personali, al fine di ottenere la correzione dei Dati Personali trattati dallo Studio;
- (c) richiedere la cancellazione dei Dati Personali, laddove non vi siano più valide ragioni per continuare a trattarli;
- (d) richiedere la limitazione del trattamento dei Dati Personali, al fine di chiedere la sospensione del trattamento dei Dati Personali;
- (e) richiedere la portabilità dei Dati Personali, al fine di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali che riguardano l'interessato e trasmetterli ad un altro soggetto quale titolare del trattamento.

Per esercitare i diritti di cui ai punti da (a) sino ad (e) che precedono ovvero con riferimento ad ogni altra materia relativa al trattamento dei Dati Personali da parte dello Studio o di Clifford Chance LLP, l'interessato dovrà inviare una comunicazione all'indirizzo e-mail: [dataprivacy@cliffordchance.com](mailto:dataprivacy@cliffordchance.com)

Inoltre, nel caso in cui l'interessato ritenga che il trattamento dei Dati Personali sia stato effettuato in violazione della normativa sulla protezione dei Dati Personali, l'Interessato può presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, piazza Venezia n. 11.